



49842/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIERO SAVANI
Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Dott. ALFREDO GUARDIANO
Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Dott. ANDREA FIDANZIA

UDI
CO:
DEI

- Presidente - SEN
N. 1
- Consigliere -
- Consigliere - REC
N. 2
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 1/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
27/03/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eugenio Selvaggi, ha c
l'accoglimento del ricorso.

Per il ricorrente l'av

ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 marzo 2015 la Corte d'Appello di Bologna ha
l'inammissibilità della richiesta di revisione ex art. 630 comma 1° lett b) c.p.p.
seguito della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, n
di due sentenze per reati di bancarotta fallimentare, e segnatamente:

-la sentenza ex art. 444 c.p.p. del G.U.P. di Tolmezzo del 22.10.2012;

- la sentenza del G.U.P. presso lo stesso Tribunale del 20.5.2013 in sede di
entrambe per reati di bancarotta fallimentare.

La Corte Territoriale, sul rilievo che la revisione costituirebbe un rimedio di natura
ammissibile quando ogni altro rimedio non sia ulteriormente esperibile, ha rile
ricorrente non si era attivato precedentemente con i mezzi di impugnazione ordina
le suddette sentenze che erano entrambe passate in giudicato a causa dell'inerzia d
difensiva gravatoria ordinaria.

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore l'imputato ha proposto ricorso per
affidandolo ad un unico motivo.

2.1. Viene dedotta la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Si osserva che il ricorrente non avrebbe mai potuto esperire i mezzi di gravame ordi
ritenuto dalla Corte di merito, atteso che la revoca della sentenza di fallimento è
mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento pronunciata
del Tribunale di Tolmezzo.

Inoltre, a nulla sarebbe valso appellare la sentenza del G.U.P. di Tolmezzo del 20
quale avendo fatto rientrare nella continuazione il reato giudicato con quello
patteggiamento non aveva fatto altro che confermare la pena patteggiata.

Dunque, non potendo il
potuto esperire i rimedi ordinari ora deve essere
ad avvalersi del rimedio eccezionale della revisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Va osservato che questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di reati di b
colui che è stato condannato con sentenza definitiva, ove sopraaggiunta in sede civile

La Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere l'istanza di revisione proposta dall'ex art. 630 comma 1° lett. b) c.p.p. sul rilievo che costituendo la revisione un'istituto di natura eccezionale, ammissibile quando ogni altro rimedio non sia ulteriormente utilizzabile. Nel caso di specie, il condannato non si sarebbe attivato precedentemente con un'impugnazione ordinaria avverso le sentenze di condanna passate in giudicato - per le quali era stata chiesta la revisione - a causa dell'inerzia della attività difensiva gravatoria ordinaria.

Ad avviso di questa Corte non convince la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Le argomentazioni svolte dalla Corte di merito sarebbero state condivisibili ove fosse dimostrato che, una volta comunicata al ricorrente la revoca della sentenza di condanna, fossero ancora pendenti per lo stesso i termini per impugnare le sentenze penali di condanna (o di patteggiamento) con gli strumenti di gravame ordinari. In realtà, dalla motivazione dell'ordinanza non emerge che il ricorrente quando erano pendenti i termini per impugnare le sentenze penali fosse già a conoscenza della revoca del fallimento, né la Corte territoriale curata di verificare e documentare tale circostanza.

Né, d'altra parte, poteva certo pretendersi che il ricorrente, nella speranza che l'opposizione al fallimento si concludesse per lui favorevolmente, fosse onerato di impugnare comunque cautelativamente le sentenze di condanna facendo valere - visto che erano ancora gli elementi ora idonei per chiedere la revisione del processo - una qualunque circostanza. Ove si ragionasse diversamente, si avallerebbe una strategia processuale finalizzata ad impugnare qualsiasi sentenza per un qualsiasi motivo, anche palesemente infondato, nella sola prospettiva di poter ricavare in futuro eventuali vantaggi imprevedibili.

Deve quindi accogliersi il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona.

P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2015

Il consigliere estensore
dr. Andrea FIDANZIA

Il Presidente
dr. Piero SAVANI